



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 21 aprile 2017

Incentivi funzioni tecniche e vincoli trattamento accessorio del personale

In nostre precedenti circolari abbiamo avuto modo di approfondire gli aspetti maggiormente rilevanti in materia di personale connessi ai nuovi “incentivi per le funzioni tecniche”, come introdotti dall’art. 113 del nuovo codice dei contratti di cui al [D.Lgs. n. 50/2016](#) (si vedano, in particolare, le circolari [dell' 11/11/2016](#), [del 18/11/2016](#), [del 25/11/2016](#) e [del 2/12/2016](#)).

In riferimento ai vincoli sul trattamento economico accessorio del personale di cui all’art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#) (rispetto del limite pari al corrispondente ammontare del 2015 e riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio, sempre rispetto al 2015), nella nostra [circolare del 16/12/2016](#) abbiamo evidenziato la mancanza di chiarezza in merito alla possibilità di “escludere” da tale ambito vincolistico anche i nuovi incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), alla stregua di quelli per la progettazione interna di cui al precedente codice D.Lgs. n. 163/2006.

Quindi, in attesa degli opportuni chiarimenti, anche alla luce del quesito posto alla Corte dei Conti Sezioni Autonomie dalla [Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016](#), in tale sede consigliavamo di optare per l’ipotesi maggiormente cautelativa, includendo tali incentivi nel computo dell’ammontare complessivo delle risorse da sottoporre a limitazione.

➔ La pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie

In risposta alla citata Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie si è definitivamente espressa con la recente [deliberazione n. 7/2017](#), enunciando il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.

Viene sancita, quindi, una sostanziale differenza tra gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017 e gli ex incentivi per la progettazione interna di cui al precedente codice D.Lgs. n. 163/2006, da cui scaturisce inevitabilmente un diverso impatto dei

medesimi sul calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#).

Resta comunque ferma, in linea generale, la sovrapposibilità dei vincoli di cui all'ex art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#), applicati fino al 31/12/2014, con quelli di cui all'art. 1, comma 236, [legge 208/2015](#) (Legge di Stabilità 2016), vigenti dal 2016, fatti salvi gli aspetti innovativi di questi ultimi, consistenti essenzialmente nell'assenza di un'applicazione consolidata nel tempo delle decurtazioni al trattamento accessorio ed alla considerazione, ai fini del relativo calcolo, anche del personale assumibile, come evidenziato nella [delibera n. 34/2016 della medesima Sezione delle Autonomie](#) (vedi [circolare del 16/12/2016](#)).

Per maggior chiarezza, nel seguente schema abbiamo ritenuto utile sintetizzare le interessanti motivazioni alla base della recente pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie:

Incentivi progettazione interna (ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
DA ESCLUDERE dall'ambito vincolistico di cui all'art. 1, comma 236/2015) Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011	DA INCLUDERE nell'ambito vincolistico di cui all'art. 1, comma 236/2015) Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 7/2017
I relativi compensi sono remunerativi di "prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili" le quali "potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi"	I relativi compensi vanno a remunerare specifiche e determinate attività di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto "escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione". I compensi incentivanti di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, riguardano non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture. I medesimi non vanno a remunerare "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili" acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A., come risulta anche dal chiaro disposto dell'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016; l'intento del legislatore è quello, invece, di ampliare il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (che nel nuovo codice dei contratti pubblici, all'art. 21, è resa obbligatoria anche per l'acquisto di beni e servizi), all'esecuzione del contratto.
I medesimi vanno a compensare prestazioni professionali afferenti ad "attività sostanzialmente finalizzata ad	Nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad

investimenti”.	investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).
----------------	---

➔ **Le conseguenze sulla costituzione e sulla destinazione del fondo**

Nell’anno di riferimento, per poter rispettare il limite del fondo rispetto al 2015 (1° vincolo di cui all’art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#)), possono verificarsi le seguenti casistiche:

➔ qualora nel 2015 non siano state previste altre risorse variabili (come possono essere, ad esempio, le risorse variabili di cui all’art. 15, commi 2 e 5, del [C.C.N.L. 1/4/1999](#)), oltre alle “voci escluse” dai vincoli ex art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#), l’Ente si trova nell’impossibilità di inserire risorse aggiuntive variabili finalizzate a remunerare le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) (ex art. 15, comma 1, lett. k), [C.C.N.L. 1/04/1999](#));

➔ qualora, invece, nel 2015 siano state previste altre risorse variabili (come possono essere, ad esempio, le risorse variabili di cui all’art. 15, commi 2 e 5, del [C.C.N.L. 1/4/1999](#)), oltre alle “voci escluse” dai vincoli ex art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#), le maggiori risorse destinate a remunerare i nuovi incentivi per le funzioni tecniche comportano inevitabilmente una diminuzione delle altre componenti variabili del fondo (ovviamente quelle soggette a limite, ovvero, ad esempio, le risorse variabili di cui all’art. 15, commi 2 e 5, del [C.C.N.L. 1/4/1999](#)), a discapito di quei dipendenti che, in relazione al proprio profilo professionale, alle mansioni svolte o all’ufficio di assegnazione, si trovano a non esercitare alcuna delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

A tutto questo si aggiunge, inoltre, che dal limite del 2015 devono essere comunque escluse le risorse destinate agli incentivi per la progettazione interna di cui al vecchio codice degli appalti D.Lgs. 163/2006, ora abrogato, rendendo quindi maggiormente difficoltosa la possibilità di inserire nuove risorse variabili nell’anno di riferimento.

In conclusione, riteniamo quindi necessario che l’Ente valuti attentamente i criteri da individuare per la ripartizione del fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), ponderandoli in modo equilibrato al fine di evitare un impatto troppo pesante sul fondo rispetto agli altri incentivi.

➔ **Gli effetti sul vincolo di contenimento della spesa di personale**

Un altro aspetto, a nostro avviso rilevante, che si può dedurre dalle motivazioni espresse dalla [Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella delibera della n. 7/2017](#), è l’impatto dei nuovi incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sul vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della [L. n. 296/2006](#).

Richiamando la propria [deliberazione n. 16/2009](#), la Corte ha ricordato che, ai fini del computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell’art. 1, commi 557 e 562, [L. 296/2006](#), aveva ritenuto di escludere gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura “di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di funzionamento”.

Nei nuovi incentivi per le funzioni tecniche, invece, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti: il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).

Per tali motivi, quindi, diversamente dai vecchi incentivi per la progettazione interna di cui al D.Lgs. n. 163/2006, si può ritenere che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 **NON** possano essere "esclusi" dal computo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006.

Ricordiamo che nel nostro servizio "Modulistica Personale" sono ricompresi anche i seguenti modelli:

Regolamento incentivi funzioni tecniche

Delibera G.C. - Approvazione Regolamento funzioni tecniche

Delibera G.C. - Integrazione risorse variabili e indirizzi contrattazione decentrata

Schema Contratto decentrato

Determina costituzione fondo risorse decentrate

Foglio lavoro risorse decentrate

Determina costituzione fondo lavoro straordinario

Delibera G.C. - Autorizzazione sottoscrizione contratto decentrato

Schemi relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Delibera G.C. - Costituzione delegazione trattante

Determina liquidazione compensi incentivanti

Scheda progetto ex art. 15 comma 5

Cliccate sul seguente link per visionare senza impegno i nostri supporti per la gestione del Personale:

[Gestione del Personale](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 10 aprile - Notiziario

Circolare Personale 7 aprile - Rideterminazione incrementi contrattuali per il triennio 2016-2018

Circolare Personale 3 aprile - Notiziario

Circolare Personale 31 marzo - L'abrogazione dell'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio

Circolare Personale 27 marzo - Notiziario

Circolare Personale 24 marzo - La Relazione allegata al Conto annuale 2016

Circolare Personale 20 marzo - Notiziario

Circolare Personale 17 marzo - Memo scadenze

Circolare Personale 13 marzo - Notiziario

Circ. Pers. 10 marzo - Conversione in legge del "Milleproroghe" - Le disposizioni in materia di Personale

Circolare Personale 6 marzo - Notiziario

Circolare Personale 3 marzo - Modalità di calcolo dei resti assunzionali

Circolare Personale 27 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 24 febbraio - Amministrazione trasparente - Le disposizioni in materia di personale

Circolare Personale 20 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 17 febbraio - Erogazione compensi accessori prima della stipula del contratto decentrato integrativo